



COMUNE DI NICOLOSI
C.A.P. 95030 – PROVINCIA DI CATANIA

Area 6^ - Urbanistica

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

ART. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune di Nicolosi affida in concessione la gestione degli spazi pubblicitari con l'installazione, a cura e spese dell'aggiudicatario, dei relativi impianti pubblicitari affissivi, così suddivisi e localizzati, alle condizioni del presente disciplinare:

N.O.	Ubicazione	Dimensioni
1	Via Monti Rossi (parcheggio)	1,00 x 1,40
2	Pineta Monti Rossi (parcheggio)	1,00 x 1,40
3	Via Longo (parcheggio)	1,00 x 1,40
4	Via Catania (parcheggio)	1,00 x 1,40
5	Via Cardinale Dusmet (parcheggio)	1,00 x 1,40
6	Via Garibaldi (parcheggio)	1,00 x 1,40
7	Viale della Regione (parcheggio)	1,00 x 1,40
8	Via Aldo Moro (parcheggio)	1,00 x 1,40
9	Via G. Verga	1,00 x 1,40
10	Via Aldo Moro	1,00 x 1,40
11	Via Fornace	1,00 x 1,40
12	Viale della Regione	1,00 x 1,40
13	Viale della Regione	1,00 x 1,40
14	Viale della Regione	1,00 x 1,40
15	Viale della Regione	1,00 x 1,40

ART. 2

CONTENUTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è da intendersi comprensiva della manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e mantenimento delle zone limitrofe piantumate in perfetta efficienza per tutta la durata della concessione.

ART. 3

CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

1. Il corrispettivo della concessione è costituito dal diritto di esercitare attività pubblicitaria sugli impianti collocati, nel rispetto delle norme generali e particolari riguardanti lo svolgimento di tale attività e secondo quanto stabilito dal successivo art. 9.

ART. 4

ONERI GRAVANTI SULLA CONCESSIONE

1. La concessione è gravata dai seguenti oneri:
 - a) versamento delle imposte relative alle attività pubblicitarie esercitate, secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi, in particolare dal D.Lgs. n. 507 del 15.11.93 e successive modifiche ed integrazioni, e secondo quanto stabilito dal successivo art. 7 e dal vigente Regolamento comunale per la disciplina delle pubblicità e delle affissioni (artt. 34, 26, 21);
 - b) versamento di un canone di concessione annuale rivalutabile secondo quanto stabilito dal successivo art. 7, quale parte variabile da aumentare in percentuale in sede di gara.

ART.5

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla compiuta installazione degli impianti pubblicitari negli appositi spazi, a cura e spese dell'aggiudicatario, compiuta installazione che dovrà avvenire entro e non oltre giorni trenta dal verbale di consegna dei sopra indicati spazi pubblicitari.

Alla scadenza di tale periodo triennale, il rapporto contrattuale si risolverà di diritto, senza obbligo di disdetta.

2. Il Comune acquisisce la proprietà dei manufatti e dei loro annessi alla fine della concessione, per poterli, successivamente alla scadenza del detto triennio, metterli a gara insieme ai pertinenti occupati spazi pubblicitari.

ART. 6

DECADENZA

1. Sono cause di decadenza della concessione:
 - a) la violazione delle norme di legge e regolamentari nonché delle previsioni del Piano Generale degli Impianti in materia di installazione dei mezzi pubblicitari e della normativa sulla realizzazione degli impianti per le pubbliche affissioni;
 - b) il mancato pagamento del canone annuo;
 - c) il mancato pagamento degli oneri pubblicitari (fissi), come da citato Regolamento Comunale.

ART. 7

PAGAMENTO DEGLI ONERI

1. Gli oneri relativi all'imposta sulla pubblicità saranno versati al Comune concedente, mediante conto corrente postale, indipendentemente dall'effettuazione della pubblicità stessa,; _____
2. Il canone annuo di concessione sarà versato anticipatamente, all'inizio di ciascun anno di gestione, a mezzo apposito conto corrente postale intestato a Comune di Nicolosi – Servizio Tesoreria, indipendentemente dall'effettuazione delle affissioni.
3. Il canone che il concessionario dovrà riconoscere al Comune, trattandosi di contratto attivo, sarà rivalutato al 1° Marzo di ciascun anno in base alla variazione degli Indici ISTAT del costo della vita considerando il valore medio di rivalutazione riferito all'annualità precedente (Febbraio/Febraio) e sarà addebitato con richiesta aggiuntiva al canone dell'anno precedente.
4. In caso di ritardato pagamento delle rate del canone, si applicheranno sulle somme dovute gli interessi legali previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 8

MANUTENZIONE, PULIZIA E SORVEGLIANZA

1. Per tutta la durata della concessione, il Concessionario garantirà, a sua completa cura e spese, il perfetto stato di conservazione dei manufatti, sia sotto il profilo statico che funzionale ed estetico, garantendo sia gli interventi di ordinaria manutenzione che quelli di carattere straordinario comportanti anche la eventuale sostituzione di parti del manufatto usurate o avariate anche per fatti accidentali imputabili a terzi od a forza maggiore.
Identicamente saranno garantiti interventi di manutenzione del verde di cui all'art. 2 del presente disciplinare.
2. Il concessionario avrà l'obbligo di provvedere alla copertura dei manifesti con fogli bianchi, una volta terminato il periodo di esposizione del materiale pubblicitario ed in caso di non affissione per la quindicina successiva.
3. Per tutta la durata della concessione, la sorveglianza sugli impianti avverrà ad esclusiva cura e responsabilità del Concessionario che non avrà nulla a che pretendere nei confronti del Comune concedente per il caso delle affissioni abusive o, in generale, per tutti gli altri casi che non rendano fruibili tali impianti nell'interesse del Concessionario.

ART. 9

ESERCIZIO DI ATTIVITA' PUBBLICITARIA

1. La ditta aggiudicataria, fino alla scadenza della concessione, sugli impianti di sua piena disponibilità provvederà ad effettuare pubblicità tramite affissione diretta, con personale proprio, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale che dovesse derivare dall'esposizione del materiale pubblicitario. Resta inteso che, prima di effettuare qualsiasi

pubblicità, dovrà essere presentata l'apposita dichiarazione ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. N.507/93 e succ. mod. ed integrazioni.

2. L'attività pubblicitaria, di cui al precedente comma, sarà esercitata esclusivamente all'interno degli impianti relativi agli spazi concessi, e sarà anch'essa tenuta in buon ordine visivo e perfetto stato di conservazione.

3. L'Amministrazione Comunale o chi per Essa ha facoltà di disporre la rimozione immediata della pubblicità esercitata al di fuori degli spazi consentiti e di quella eventualmente deteriorata, salvo recupero delle spese. L'Ente concedente o chi per Esso ha anche la facoltà di rimuovere o far rimuovere o di rifiutare l'applicazione della pubblicità contrastante con le leggi e le norme vigenti in materia o che fosse ritenuta inopportuna o sconveniente, sempre con recupero delle spese.

4. Il concessionario si obbliga al rispetto di qualsiasi norma di carattere generale o particolare vigente in materia di attività pubblicitaria o di qualsiasi norma e disciplina che intervenisse nel corso della validità della concessione ed al pagamento dei relativi oneri.

5 E' fatto assoluto divieto di sub-concedere le attività pubblicitarie di cui al presente articolo, pena la nullità del contratto e le conseguenze derivanti dalla disciplina antimafia in materia di subappalto.

ART. 10

TEMPI. INADEMPIENZE. PENALI.

1. Ogni inadempienza relativa agli obblighi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pulizia, sarà contestata a mezzo di raccomandata A.R. da parte del concedente ed il concessionario sarà obbligato a provvedervi immediatamente e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento.

2. In caso di inadempienza accertata, il concedente potrà disporre l'esecuzione d'ufficio in danno, con una maggiorazione del 50% degli oneri relativi per le spese generali.

3. L'inadempienza comporterà la decadenza della concessione, l'incameramento a titolo gratuito di tutti gli eventuali manufatti, impianti ed accessori e la decadenza di ogni diritto ad essa inerente e conseguente compreso quello di svolgervi attività pubblicitarie per le quali il concedente potrà disporre a suo piacimento.

ART.11

PRESCRIZIONI E NORME TECNICHE

1. Il concessionario si impegna, se necessario, alla sistemazione delle aree circostanti secondo i criteri e le previsioni stabiliti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari nonché dalla normativa vigente in materia.

2. Tutti i calcoli, le verifiche statiche e sicurezza nel tempo sono a carico del concessionario che rimane l'unico responsabile nei confronti del concedente.

ART. 12

CONSEGNE. RIMOZIONI. TRASFERIMENTI.

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere la rimozione ed il trasferimento ad altra sede dei manufatti . In tal caso il concessionario è tenuto ad uniformarsi, previo accordo con il concedente sulle modalità e sui tempi di trasferimento, fatto salvo il diritto di risarcimento delle spese in base ai prezzi di mercato vigenti al momento dell'ordine di trasferimento, occorrenti per quest'ultimo, e concordati preventivamente con il concedente. L'importo relativo sarà detratto dall'importo dei canoni di concessione dovuti.

ART. 13

SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Alla scadenza della concessione i manufatti e le eventuali aree contigue sistemate a verde dovranno presentarsi, previa redazione di un verbale di consegna, in perfette condizioni di conservazione. In caso contrario, per le eventuali spese sostenute dal Comune, lo stesso si potrà rivalere nei confronti del concessionario.

ART. 14

ONERI, OBBLIGHI E SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Oltre agli oneri, obblighi e spese derivanti dalle prestazioni di cui ai precedenti articoli ed a migliore specificazione degli stessi sono a carico del concessionario:

- a) gli oneri e le spese per la tenuta in efficienza delle parti riservate alle attività pubblicitarie e delle aree di contorno sistemate a verde, per il rispetto dei patti e condizioni relativi all'esercizio di dette attività e per la rimozione di pubblicità impropria o deteriorata;
- b) gli oneri e le spese tutte relative ai contributi assicurativi e previdenziali per i prestatori d'opera del concessionario nonché per ogni e qualsiasi imposta o tassa inerente e conseguente agli obblighi assunti con la presente convenzione, sia vigenti sia sopravvenuti nel corso della durata della convenzione;
- c) gli oneri e le spese tutte per la stipula della presente convenzione e tutti gli atti ad essa inerenti e conseguenti;
- d) gli oneri e le spese per garantire ai manufatti una copertura assicurativa contro i rischi di guasti, deterioramenti accidentali, danneggiamenti e sicurezza e incolumità di persone e cose come sarà di seguito specificato;
- e) gli obblighi relativi al trasferimento ed alla rimozione in altro sito di manufatti già installati o che nel corso di validità della convenzione dovessero essere trasferiti d'ordine del concedente. Le relative spese saranno sostenute dal concessionario e rimborsate dal concedente tramite corrispondente riduzione del canone annuo dovuto, come precisato nel precedente art. 12;
- f) gli obblighi relativi alla riparazione di guasti o danneggiamenti colposi o dolosi dei manufatti installati e loro rimessa in pristino con relativo rischio a copertura assicurativa;
- g) gli obblighi relativi ad ogni e qualsiasi responsabilità per l'incolumità di persone e cose e per danni a terzi;
- h) gli obblighi relativi al puntuale rispetto delle scadenze contrattuali;
- i) gli oneri derivanti dalle eventualità di cui all'art. 8 comma 3 del presente disciplinare;
- j) gli oneri relativi al pagamento di tasse ed oneri di qualsiasi tipo di cui ai precedenti articoli.

2. Il concessionario rinuncia sin d'ora ad ogni e qualsivoglia pretesa, a qualsiasi titolo, nei confronti del concedente, connessa al verificarsi di cause di forza maggiore incidenti sul rapporto contrattuale.

ART. 15

RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è pienamente responsabile dell'esercizio delle attività pubblicitarie ad esso concesse e ne risponde al concedente e ad ogni altra autorità preposta al controllo degli aspetti normativi e fiscali, per tutta la durata della concessione.
2. Il concessionario è pienamente responsabile della durata, efficienza, conservazione, buon ordine visivo, manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione e ripristini per tutta la durata della convenzione.
3. Il concessionario è pienamente responsabile per danni od infortuni che potessero derivare a terzi a motivo dei manufatti stessi, loro accessori e parti comunque ad esse riferibili per fatto doloso o colposo, per guasti o mancata manutenzione, per causa di forza maggiore, causa naturale o qualsiasi altra causa per tutta la durata della concessione.
4. Il concessionario, pur mantenendo la responsabilità diretta per quanto sopra, si impegna a contrarre, per tutta la durata della concessione, polizza assicurativa con primaria Compagnia per un massimale, per ciascun sinistro, non inferiore a Euro 300.000,00 per catastrofe, Euro 600.000,00 per danni alle persone e Euro 150.000,00 per danni ad animali o cose. Copia di detta polizza sarà trasmessa entro 90 giorni dal provvedimento di aggiudicazione al concedente.

ART. 16

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

1. Il concedente con il presente atto, si impegna e si obbliga:
 - a) a rilasciare, per quanto di propria competenza e nei tempi consentiti dalle procedure di legge e regolamentari, permessi, nulla osta, concessioni, autorizzazioni per ogni e qualsiasi prestazione dovuta dal concessionario in base alla presente convenzione;
 - b) a indicare ed a mettere a disposizione del concessionario i siti e le aree di intervento.

ART. 17

GESTIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI CESSIONE

1. Il concessionario designerà, entro 20 giorni dal provvedimento di aggiudicazione, un proprio rappresentante responsabile, dotato di mandato fiduciario pieno per ogni e qualsiasi adempimento contrattuale e che avrà poteri di coordinamento e direzione di tutte le operazioni da parte del concessionario e sarà l'interlocutore unico del concedente per ogni e qualsiasi rapporto relativo all'attuazione della convenzione.
2. I Servizi competenti dell'Ente concedente effettueranno i necessari controlli e la sorveglianza di tutte le fasi di applicazione del contratto, con il compito di coordinare e promuovere gli adempimenti in ordine alla attuazione della presente convenzione.
3. E' vietata la cessione del contratto.

ART. 18
CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della concessione-contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi delle normative vigenti in materia.

ART. 19
ELEZIONE DI DOMICILIO

1. A tutti gli effetti della concessione le ditte aggiudicatarie dovranno eleggere il proprio domicilio in Nicolosi